

estratto:**CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

con tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni:

- Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006
- Decreti Legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008
- e, da ultimo, dall'art. 4-*quinqüies* del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129.

Indice

degli articoli riportati

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Patrimonio culturale
- Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale
- Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
- Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
- Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale
- Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI

TITOLO I - TUTELA

- Art. 10 - Beni culturali
- Art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
- Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale
- Art. 29 - Conservazione
- Art. 30 - Obblighi conservativi
- Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali
- Art. 43 - Custodia coattiva
- Art. 44 - Comodato e deposito di beni culturali
- Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta
- Art. 53 - Beni del demanio culturale
- Art. 54 - Beni inalienabili

TITOLO II - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

- Art. 101 - Istituti e luoghi della cultura
- Art. 111 - Attività di valorizzazione
- Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
- Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
- Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione

PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI

- Art. 131 - Paesaggio
- Art. 134 - Beni paesaggistici
- Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Art. 142 - Aree tutelate per legge

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ¹

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il **patrimonio culturale** in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. **La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.**
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, *ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2 - Patrimonio culturale

1. **Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.**
2. **Sono beni culturali le cose immobili e mobili** che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. **Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134**, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

¹ Art. 1. Integrato dal D.lgs. 62/2008, art. 1, comma unico (c. 1), lett. a), con l'inserimento di parole al c. 5.

Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale²

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela (...) su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono *esercitate dallo Stato e dalle regioni* secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, *in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.*
7. Relativamente alle funzioni *esercitate dalle regioni ai sensi dei* commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale³

1. **La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.**
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

omississ ...

² Art. 5. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 1, comma unico (c. 1), lett. a), nn. 1) e 2), rispettivamente con: sostituzione del comma 2; soppressione di parole al comma 3. Modificato dal D.lgs. 157/2006, art. 1, comma unico (c. 1), lettere a) e b), con sostituzione di parole, rispettivamente ai commi 6 e 7. Integrato dal D.lgs. 63/2008, art. 1, comma unico (c. 1), lett. a), con aggiunta finale di parole al comma 6.

³ Art. 6. Integrato dal D.lgs. 156/2006, art. 1, comma unico (c. 1), lett. b), con aggiunta di parole finali al primo periodo del comma 1. Modificato dal D.lgs. 157/2006, art. 2, comma unico (c. 1), con aggiunta di un periodo al comma 1. Integrato nuovamente dal D.lgs. 62/2008, art. 1, comma unico (c. 1), lett. b), con l'inserimento di parole al primo periodo del comma 1. Modificato dal D.lgs. 63/2008, art. 1, comma unico (c. 1), lett. b), con sostituzione di parole al comma 1, ultimo periodo.

PARTE SECONDA – BENI CULTURALI

TITOLO I - TUTELA

CAPO I - OGGETTO DELLA TUTELA

Art. 10 - Beni culturali⁴

1. **Sono beni culturali le cose immobili e mobili** appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, *ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
 2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) **le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) **gli archivi e i singoli documenti** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) **le raccolte librerie delle biblioteche** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, *ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (...)*;
- Art. 47. - Musei e biblioteche di enti locali.**
1. ...omississ...
2. Sono comprese tra le funzioni trasferite alle regioni le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari, alle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente nonché i compiti esercitati dal servizio nazionale di lettura. Il personale ed i beni in dotazione di tali servizi ed uffici sono trasferiti ai comuni secondo le modalità previste dalla legge regionale.
3. **Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:**
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, *della scienza, della tecnica, dell'industria* e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, *che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse (...)*.
 4. **Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):**
 - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico *che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (...)*;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

⁴ Art. 10. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. a), nn. 1), 2), 3), 4), rispettivamente: al comma 2, con aggiunta finale di parole alla lett. c); al comma 3, con inserimento di nuove parole e soppressione di precedenti alla lett. e); al comma 4, con aggiunta finale di parole alla lett. b) e sostituzione di parole alla lett. l). Modificato nuovamente dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), rispettivamente: al comma 1, con l'inserimento di parole; al comma 2, lett. c), con inserimento di parole e soppressione di altre; al comma 3, lett. d), con l'inserimento di parole; al comma 3, lett. e), con l'inserimento di parole e la sostituzione di una singola; al comma 4, lett. b), con soppressione delle parole finali.

- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ⁵

1. **Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:**
- a) gli **affreschi**, gli **stemmi**, i **graffiti**, le **lapidi**, le **iscrizioni**, i **tabernacoli** ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b) gli **studi d'artista**, di cui all'articolo 51;
 - c) le **aree pubbliche** di cui all'articolo 52;
 - d) le **opere di pittura**, di **scultura**, di **grafica** e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
 - e) le **opere dell'architettura contemporanea** di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
 - f) le **fotografie**, con relativi negativi e matrici, gli **esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento**, le **documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate**, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
 - g) i **mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni**, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
 - h) i **beni** e gli **strumenti** di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
 - i) le **vestigia** individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

1-bis. *Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.*

Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale ⁶

1. **Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.**
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. **Per i beni immobili dello Stato**, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa,

⁵ Art. 11. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. b), con sostituzione di parole all'unico comma (c. 1), lett. a). Modificato nuovamente dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. b), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), rispettivamente: con sostituzione di una parola relativamente alla rubrica; all'unico comma (c. 1), con sostituzione dell'alinea e con sostituzione delle parole finali alle lettere d), e), f), g) e h); con l'aggiunta del comma finale 1-bis).

⁶ Art. 12. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. c), nn. 1), 2) e 3), rispettivamente con: sostituzione di parole al comma 1, parimenti al comma 6, sostituzione del comma 10. Modificato nuovamente dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. c), con inserimento di parole al comma 8.

anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. *Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.*
7. **L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. **Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo**, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, *conservato presso il Ministero* e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. *Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.*

Art. 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

omississ ...

CAPO III - PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

SEZIONE II - Misure di conservazione

Art. 29 - Conservazione ⁷

1. **La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.**
2. Per **prevenzione** si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per **manutenzione** si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per **restauro** si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

⁷ Art. 29. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. m), nn. 1, 2), 3) e 4), rispettivamente con: soppressione di parole al comma 8; soppressione nonché duplice inserimento di parole e l'aggiunta di un periodo finale, al comma 9; inserimento del comma 9-bis; soppressione di parole, inserimento di altre e aggiunta di un periodo finale al comma 11. Modificato nuovamente dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. n), nn. 1) e 2), con sostituzione di parole, rispettivamente, ai commi 8 e 9 (secondo periodo).

5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. **Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.**
7. **I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro** adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il *Ministro dell'università e della ricerca*, (...) sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. **L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio** istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, **nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato.** Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il *Ministro dell'università e della ricerca*, (...) sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, *abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato*, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, *il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale*, nonché le caratteristiche del corpo docente. *Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.*
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, **la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.**
10. **La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale.** I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi (...) il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, *ove accreditate*, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. *All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Art. 30 - Obblighi conservativi ⁸

1. **Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.**
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, *ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

⁸ Art. 30. Integrato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. n), con aggiunta di un periodo finale al comma 4. Modificato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. o), nn. 1) e 2), rispettivamente con: inserimento di parole al c. 2; sostituzione, al c. 4, dell'intero primo periodo, e di parole al secondo periodo.

4. *I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.*

omississ ...

Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali ⁹

1. **Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.**
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro (...) di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. **Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.**

Art. 43 - Custodia coattiva ¹⁰

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
- 1-bis. *Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

⁹ Art. 41. Modificato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. t), nn. 1) 2) e 3), rispettivamente: al c. 2, con aggiunta di parole finali; al c. 5, con inserimento, sostituzione e soppressione di parole nel primo periodo, e soppressione di parole al secondo periodo; al c. 6, con sostituzione e duplice inserimento di parole.

¹⁰ Art. 43. Integrato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. v), con l'aggiunta finale del c. 1.bis.

Art. 44 - Comodato e deposito di beni culturali ¹¹

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare *pregio* o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. **Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.**
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. **I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.**
5. **I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

SEZIONE III - Altre forme di protezione

Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

omississ ...

CAPO IV - CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE

SEZIONE I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 53 - Beni del demanio culturale ¹²

1. **I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.**

Codice Civile**Art.822 - Demanio pubblico –**

I. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

¹¹ Art. 44. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. q), nn. 1) e 2), rispettivamente con: sostituzione di parola al comma 1; aggiunta di un periodo finale al comma 4. Integrato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. z), con l'aggiunta finale di parole al comma 5, secondo periodo.

¹² Art. 53. Modificato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. dd), con sostituzione di parola al c. 2.

2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche, e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non *nei limiti e con le modalità* previsti dal presente codice.

Art. 54 - Beni inalienabili ¹³

1. **Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:**
 - a) gli **immobili** e le **aree di interesse archeologico**;
 - b) gli **immobili dichiarati monumenti nazionali** a termini della normativa all'epoca vigente;
 - c) le **raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche**;
 - d) gli **archivi**;
 - d-bis) gli **immobili dichiarati di interesse particolarmente importante** ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d);
 - d-ter) **le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53.**
2. Sono altresì inalienabili:
 - a) le **cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6;**
 - b) (...)
 - c) i **singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53**, nonché gli **archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;**
 - d) (...)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. *Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.*
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

omississ ...

TITOLO II - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

CAPO I - FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

SEZIONE I - Principi generali

Art. 101 - Istituti e luoghi della cultura ¹⁴

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:

¹³ Art. 54. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. t), nn. 1 e 2), in relazione al comma 2, rispettivamente con: sostituzione delle parole finali nella lett. a); soppressione di parole alla lett. d). Modificato nuovamente dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. ee), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), rispettivamente; al comma 1, con sostituzione di parole, sostituzione della lett. b), aggiunta finale delle lettere d-bis) e d-ter); al comma 2, con soppressione delle lettere b) e d); al comma 3, con aggiunta finale di un periodo.

¹⁴ Art. 101. Integrato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. rrr), nn. 1) e 2), in relazione al comma 2, con inserimento di parola, rispettivamente alle lettere a) e b).

- a) **"museo"**, una struttura permanente che acquisisce, *cataloga*, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
 - b) **"biblioteca"**, una struttura permanente che raccoglie, *cataloga* e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
 - c) **"archivio"**, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
 - d) **"area archeologica"**, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) **"parco archeologico"**, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f) **"complesso monumentale"**, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. **Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.**
 4. **Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.**

omississ ...

CAPO II - PRINCIPI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 111 - Attività di valorizzazione

1. **Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.**
2. **La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.**
3. **La valorizzazione ad iniziativa pubblica** si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. **La valorizzazione ad iniziativa privata** è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica ¹⁵

1. **Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.**
2. *Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.*
3. *La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.*
4. *Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi*

¹⁵ Art. 112. Sostituito per intero dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. ff). Integrato dal D.lgs. 62/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. uuu), con inserimento, al c. 9, dopo il secondo periodo, di uno nuovo.

collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. *Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.*
6. *In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.*
7. *Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.*
8. *Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.*
9. *Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione ¹⁶

1. *Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, **fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica** e ne curano l'aggiornamento periodico.*
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

omississ ...

¹⁶ Art. 114. Modificato dal D.lgs. 156/2006, art. 2, comma unico (c. 1), lett. gg), con sostituzione del comma 1.

PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI

TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 131 - Paesaggio ¹⁷

1. Per **paesaggio** si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. *Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.*
4. La **tutela del paesaggio**, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La **valorizzazione del paesaggio** concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Art. 134 - Beni paesaggistici ¹⁸

1. **Sono beni paesaggistici:**
 - a) gli **immobili e le aree di cui all'articolo 136**, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le **aree di cui all'articolo 142**;
 - c) **gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136** e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

omississ ...

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ¹⁹

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le **cose immobili** che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, *singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali*;
 - b) le **ville**, i **giardini** e i **parchi**, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

¹⁷ Art. 131. Modificato dal D.lgs. 157/2006, art. 3, comma unico (c. 1), con sostituzione di parole e aggiunta di una singola, all'originario comma 1. Successivamente sostituito per intero, anche alla rubrica, dal D.lgs. 63/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. a).

¹⁸ Art. 134. Modificato dal D.lgs. 157/2006, art. 4, comma unico (c. 1), relativamente al comma 1, lett. c), con soppressione di una parola e inserimento di altre. Modificato dal D.lgs. 63/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. d), nn. 1), 2) e 3), in relazione al comma 1, rispettivamente con: sostituzione di singola parola con altre, sia alla lett. a) che b); sostituzione di parole alla lett. c).

¹⁹ Art. 136. Integrato dal D.lgs. 157/2006, art. 6, comma unico (c. 1), con aggiunta finale di parole al comma unico, lett. c). Modificato dal D.lgs. 63/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. f), nn. 1), 2) e 3), con riguardo al medesimo c. 1, rispettivamente con: sostituzione di parole alle lett. e a) e c), e soppressione di parole alla lett. d).

- c) i **complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale *inclusi i centri ed i nuclei storici*;
- d) le **bellezze panoramiche** (...) e così pure **quei punti di vista o di belvedere**, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142 - Aree tutelate per legge ²⁰

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i **territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia**, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i **territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia**, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i **fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici**, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le **montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole**;
 - e) i **ghiacciai** e i **circhi glaciali**;
 - f) i **parchi** e le **riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le **aree assegnate alle università agrarie** e le **zone gravate da usi civici**;
 - i) le **zone umide incluse nell'elenco previsto** dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - l) i **vulcani**;
 - m) le **zone di interesse archeologico** (...).
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

²⁰ Art. 142. Sostituito, per intero, dal D.lgs. 157/2006, art. 12, comma unico (c. 1). Modificato dal D.lgs. 63/2008, art. 2, comma unico (c. 1), lett. o), nn. 1)-6), e precisamente: dal n. 1), con soppressione di parole al c. 1, lett. m); dai nn. 2), 3) e 4), con sostituzione di parole al c. 2, rispettivamente al primo periodo, alla lett. a) e alla lett. b); dai nn. 5) e 6), con sostituzione di parole al c. 3, rispettivamente al primo e al terzo periodo.